



Città di Alessandria

C.I.G. 56938677AF - Concessione servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, da effettuarsi sulla rete viaria comunale in propria gestione, interventi da eseguirsi in situazioni d'emergenza, senza oneri per l'Amministrazione Comunale.

RISPOSTA CHIARIMENTI

QUESITO NR. 1:

1) Non è indicato un numero di pagine per la relazione tecnica è da intendersi che non è previsto un massimo di pagine presentabili in relazione ? Nel caso indichiate un numero massimo di pagine gli allegati sono compresi o esclusi dal numero di pagine presentabili ?

Risposta: negli atti di gara non viene indicato il numero massimo di pagine della relazione tecnica; si ritiene tuttavia opportuno precisare che la relazione tecnica dovrà essere concisa e sintetica, in modo tale da consentire il confronto con le altre relazioni.

QUESITO NR. 2:

2) Essendo indicato con chiarezza sia nel Duvri che nella documentazione tecnica che l'attività svolta dall'operatore economico principale e dalle strutture operative deve essere svolta da unità con almeno due operatori di cui uno con funzione di Preposto, e essendo tale figura normata ai sensi dell'art 19 Decreto Legislativo e quindi a nostro giudizio deve essere ricoperto tale ruolo o da un dipendente dell'cessionario o da un dipendente di una delle imprese eventualmente rientranti nei sub appalti autorizzati dall'ente. Siamo a richiedere se e quali altri rapporti contrattuali sono ritenuti validi ai fini dello svolgimento del servizio fra il concessionario e le strutture operative ?

Risposta: il rapporto contrattuale che intercorre tra il concessionario e la struttura operativa territoriale deputata al servizio di ripristino del manto stradale post sinistro è il c.d. "contratto di rete" o contratto atipico c.d. di "governance". Le unità operative territoriali in forza del medesimo diventano articolazione territoriale della struttura organizzativa del concessionario, funzionalmente dipendenti e specificatamente coordinati da esso, obbligandosi verso corrispettivo ad eseguire le attività di ripristino post sinistro utilizzando l'apparato organizzativo, il marchio e le metodologie d'intervento ed i mezzi messi a disposizione dal medesimo (Parere AVCP AG 25/2012 del 20/12/2012).

Il cd. "contratto di rete" è stato introdotto dall'art. 3, comma 4 ter, del Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in L. 9 aprile 2009 n. 33 ed in seguito è stato disciplinato dall'art. 42, comma 2 bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122).